

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 901

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITO, NOVELLI**

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane  
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

*Presentata il 15 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costituzione delle aree metropolitane, già prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per dare una concreta risposta all'esigenza di amministrare il territorio delle grandi aree urbane del nostro Paese, è divenuta ancora più attuale ed urgente, anche in seguito all'importante dibattito in corso sul federalismo e le autonomie locali.

Per dare attuazione alle aree metropolitane nella scorsa legislatura furono presentate le proposte di legge n.1436 (Vito ed altri) e n.1444 (Novelli, Bassanini ed altri). Venne approvato un testo unificato dalla Camera dei deputati con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari. In seguito l'iter si fermò al Senato.

È opportuno quindi ripresentare subito il testo identico a quello approvato dalla Camera nella passata legislatura. In questo modo è possibile infatti fruire della pro-

cedura prevista dall'articolo 107 del Regolamento della Camera, riguardante i progetti di legge approvati da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura, che assicura un iter parlamentare più rapido alla proposta di legge. Il testo necessita di alcune modifiche e miglioramenti, anche alla luce di alcune osservazioni critiche emerse dal dibattito svoltosi nella I Commissione affari costituzionali del Senato e certamente di una diversa valutazione dei termini e delle scadenze originariamente previsti. Sarà quindi possibile introdurre durante l'esame del provvedimento in Commissione ed in Aula tutte le modifiche che si riterranno utili e necessarie.

La storia di questi anni delle aree metropolitane è stata segnata da inerzie, mancanza di volontà, resistenze, timori, spesso da parte di quegli stessi amministratori

locali direttamente interessati da una riforma che permetterebbe loro di disporre di istituzioni più corrispondenti alle esigenze dei cittadini. Per queste ragioni, riteniamo che in questa legislatura, riprendendo appunto il provvedimento approvato dalla Camera nella XII legislatura, la costituzione delle aree metropolitane debba costituire uno dei primi e qualificanti provvedimenti esaminati ed approvati dal nuovo Parlamento. L'appuntamento delle elezioni amministrative nel 1997 in alcuni grandi comuni interessati alle aree metropolitane, rende ancora più urgente la necessità di dare finalmente completa e compiuta attuazione ad una riforma prevista dalla citata legge n. 142 sin dal 1990, che deve ora essere approvata rapidamente ed in tempo utile per quella importante scadenza elettorale amministrativa! Tanto più in considerazione della urgente necessità di garantire un governo efficiente ed efficace dei servizi di area vasta, compresi i progetti in fase di ultimazione per il cablaggio delle grandi aree urbane.

Si riporta di seguito la relazione che nella precedente legislatura accompagnò in Aula la proposta di legge n. 1436.

« La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha considerato aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, demandando alle regioni la delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di città metropolitana. Gli organi della città metropolitana — alla quale si applicano le norme elettorali relative alle province — sono il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

La previsione delle aree metropolitane, al fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi e delle scelte di amministrazione in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica, traffico e trasporti, tutela dell'ambiente e difesa del suolo, gestione dei servizi di area vasta, costituisce una delle principali innovazioni nella legge n. 142 del 1990 ed

uno dei più importanti aspetti del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Purtroppo, ad oltre quattro anni dalla approvazione della citata legge n. 142 del 1990, non è stato ancora possibile istituire concretamente le autorità metropolitane. Le regioni interessate, infatti, non hanno proceduto nei termini originari previsti dalla legge alla delimitazione delle aree metropolitane. Dopo anni di ritardi, la legge 2 novembre 1993, n. 436, ha ulteriormente prorogato sino al 23 novembre 1994, il termine concesso alle regioni per la delimitazione delle aree metropolitane. Alla scadenza anche di quest'ultimo termine, solo la regione Liguria e la regione Veneto hanno provveduto!

Le proposte di legge n. 1436 (Vito ed altri) e n. 1444 (Novelli ed altri), sottoscritte da decine di deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari, prevedono che in caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni interessate sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia già individuati dall'articolo 17 della legge n. 142 del 1990 ed i comuni compresi nelle relative province.

L'intento dei presentatori delle proposte di legge è evidente: impedire che l'inerzia delle regioni nel provvedere alla delimitazione dell'area metropolitana determini la mancata costituzione delle autorità metropolitane e vanifichi completamente la riforma contenuta nella legge n. 142 del 1990. La Commissione Affari Costituzionali, dopo aver provveduto ad adottare come testo base la proposta di legge n. 1436, ha apportato a questo modifiche, che assicurano una procedura con tempi certi e definiti sia per la delimitazione delle aree metropolitane, che per tutti gli altri adempimenti necessari alla concreta e piena costituzione della autorità metropolitana (riparto delle funzioni tra città metropolitana e comuni, riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana, revisione delle circoscrizioni provinciali conseguente alla delimitazione delle aree metropolitane).

Inoltre, la proposta prevede che con il turno elettorale dell'autunno 1997 si eleg-

gano contemporaneamente gli organi della città metropolitana e di tutti i comuni compresi nell'area metropolitana.

L'articolo 1, comma 1, del testo della Commissione, sostituendo il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, stabilisce al 31 luglio 1996 il termine entro il quale la regione, sentiti i comuni e le province interessate, proceda alla delimitazione delle aree metropolitane. Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si stabilisce che, in caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, provvede il Governo con proprio decreto legislativo da adottarsi entro il 15 dicembre 1996 e che, in caso di mancata delimitazione anche da parte del Governo, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 142 del 1990 ed i comuni compresi nelle relative province.

L'articolo 1 per la prima volta quindi garantisce che ci sia comunque la delimitazione delle aree metropolitane, effettuata dalle regioni o, in mancanza, dal Governo o, infine, coincidente con il territorio delle attuali province.

L'articolo 2 del testo della Commissione fissa al 31 luglio 1996, modificando gli articoli 19 e 20 della legge n. 142 del 1990, il termine entro il quale le regioni provvedono, oltre che alla delimitazione dell'area metropolitana, anche al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana ed i comuni inclusi nell'area metropolitana ed al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

Il comma 3 dell'articolo 2, sostituendo l'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, delega il Governo a provvedere con propri decreti legislativi da adottarsi entro il 31 dicembre 1996 ai citati adempimenti qualora la regione non provveda.

Entro lo stesso termine il Governo provvede alla costituzione delle autorità metropolitane.

L'articolo 3 del testo della Commissione riduce il mandato degli organi elettivi delle

province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle autorità metropolitane per il periodo necessario a consentire l'elezione degli organi delle città metropolitane nel turno elettorale dell'autunno 1997 (si tratta degli organi delle province di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli che saranno eletti nella primavera 1995).

Analogamente, si proroga o riduce il mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi nelle aree metropolitane la cui elezione è prevista in un turno elettorale anteriore o successivo all'autunno 1997. In realtà, il mandato dei sindaci di Genova, Venezia, Roma e Napoli scade proprio per l'autunno 1997; il mandato dei sindaci di Milano e Torino scade nella primavera 1997 ed è quindi brevemente prorogato; il mandato dei sindaci di Bologna, Firenze e Bari che saranno eletti nella prossima primavera è preventivamente ridotto all'autunno 1997.

Con questo articolo si è quindi inteso stabilire un unico turno elettorale nell'autunno 1997 per procedere alla elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e di tutti i comuni inclusi nell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

L'articolo 4 del testo della Commissione introduce una modifica all'articolo 33 della legge n. 142 del 1990, elevando il numero massimo degli assessori a dieci nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti ed a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.

La Commissione ha ritenuto, infatti, che il numero massimo di otto assessori previsto dalla legge n. 81 del 1993 (che ha ridotto il precedente numero di sedici assessori) non risponde adeguatamente alle esigenze di assicurare un governo ed una gestione efficiente nei grandi comuni e nelle istituende città metropolitane.

L'articolo 5 del testo della Commissione consente il rinnovo con il primo turno elettorale utile degli organi elettivi dei consigli circoscrizionali quando i comuni

hanno provveduto ad adottare le modifiche statutarie ed i relativi regolamenti d'attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali stessi.

L'articolo 6 del testo della Commissione stabilisce la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Onorevoli colleghi! Il testo approvato dalla I Commissione forse non rappresenta in sè una vera e propria riforma istituzionale, ma sicuramente costituisce la condizione necessaria ed indispensabile per la realizzazione certa di una grande riforma, quella per le aree metropolitane.

Una riforma prevista dal nostro ordinamento sin dal 1990 e sinora mai attuata; una riforma giunta dopo decenni di appassionato confronto, di serrato dibattito, di richieste da parte di ambientalisti, urbanisti, amministratori locali, autorevoli rappresentanti del mondo della cultura e della politica.

La rapida approvazione in Commissione di questa importante legge, ottenuta con consenso quasi unanime, rappresenta pertanto anche la testimonianza di come sia possibile riprendere in questo Parlamento il cammino delle riforme, iniziato negli anni scorsi con i referendum ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Delimitazione delle aree metropolitane).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

«2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati, entro il 31 luglio 1996. ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni e le province interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed i comuni compresi nelle relative province ».

## ART. 2.

*(Costituzione delle autorità metropolitane).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis. La regione provvede al riparto delle funzioni amministrative tra la città

metropolitana e i comuni inclusi nell'area metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 31 dicembre 1996 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana e all'istituzione di nuovi comuni nel territorio già appartenente al comune capoluogo ».

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Delega al Governo*). — 1. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 19 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottare, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati, entro il 31 dicembre 1996. Il Governo entro il medesimo termine con appositi decreti legislativi provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi agli adempimenti di cui all'articolo 20 qualora la regione non provveda.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ».

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre

1995. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

ART. 3.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi elettivi delle città metropolitane sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alla costituzione delle autorità metropolitane.

2. Contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

3. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle aree metropolitane istituite ai sensi della presente legge scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana.

4. Sino all'insediamento degli organi della città metropolitana, nelle aree metropolitane già delimitate ai sensi degli articoli 1 e 2, è istituita la Conferenza dei comuni metropolitani composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'area. La Conferenza è convocata concordemente dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.

5. In assenza della delimitazione da parte della regione, la Conferenza è costituita dai sindaci dei comuni che hanno deliberato la propria adesione alla delimitazione dell'area metropolitana e può presentare al Governo una proposta di delimitazione dell'area stessa.

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142).*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sosti-

tuito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e un milione di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane ».

ART. 5.

*(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali).*

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali possono essere sciolti, se il consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.